

RISCOSSIONE

Rottamazione quater: il mancato perfezionamento non preclude una nuova dilazione

di Angelo Ginex



Come noto, la **Legge di Bilancio 2023** ha introdotto la c.d. **rottamazione quater** al fine di prevedere nuovamente la possibilità di **definizione agevolata** dei debiti risultanti dai **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

La disciplina dettata dai [commi da 231 a 252](#) della citata legge **ricalca soltanto in parte** quella prevista per le **precedenti definizioni**.

Per quanto concerne l'**ambito applicativo**, infatti, è espressamente previsto, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti rottamazioni, che la “nuova” definizione agevolata potrà trovare **applicazione** ai **carichi affidati** agli agenti della riscossione **dagli enti** di cui al **D.Lgs. 509/1994** e al **D.Lgs. 103/1996** soltanto qualora i predetti enti **si pronuncino in tal senso**, adottando apposita **delibera**.

Tale delibera dovrà essere stata **pubblicata entro il 31 gennaio 2023** sul sito istituzionale dell'ente deliberante e comunicata via PEC all'agente della riscossione.

Il **beneficio** previsto dalla **rottamazione** consiste nel **pagamento** delle **somme dovute a titolo di capitale** e quelle maturate a titolo di rimborso delle **spese** per le **procedure esecutive** e di **notificazione** della cartella di pagamento, **al netto**:

- delle **sanzioni** comprese nei carichi,
- degli **interessi di mora** di cui all'[articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973](#),
- delle **sanzioni** e delle **somme aggiuntive** di cui all'[articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999](#) (c.d. **sanzioni civili**),
- nonché - a differenza di quanto previsto per le precedenti rottamazioni - degli interessi iscritti a ruolo

- e delle somme maturate a titolo di **aggio** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 112/1999](#).

Nel caso poi delle **sanzioni amministrative**, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, **diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali**, gli importi sono dovuti al netto:

- degli **interessi, comunque denominati**, compresi quelli di cui all'[articolo 27, comma 6, L. 689/1981](#) e quelli di cui al citato [articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973](#),
- nonché le somme maturate a titolo di **aggio** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 112/1999](#).

A tal fine il **debitore** è tenuto a presentare, **entro il 30 aprile 2023**, la **dichiarazione** con la quale manifesta la **volontà di aderire** alla stessa **definizione**, indicando anche il **numero delle rate (al massimo 18)** con cui intende effettuare il **pagamento** delle somme dovute.

In quest'ultima ipotesi si applicano gli **interessi al tasso del 2 per cento annuo** (a decorrere dal 1° agosto 2023) e le rate sono così ripartite:

- la **prima** e la **seconda, scadenti** rispettivamente il **31 luglio** e il **30 novembre 2023**, di importo pari al **10 per cento delle somme complessivamente dovute**;
- le **restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti** il **28 febbraio**, il **31 maggio**, il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il **mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme determina, ai sensi del **comma 244, l'inefficacia della definizione**, con la conseguenza che:

- riprendono a decorrere i **termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione;
- i **versamenti effettuati** sono considerati semplici **acconti** di quanto complessivamente dovuto dal debitore e non determinano l'estinzione del debito, di cui, pertanto, l'agente della riscossione dovrà riprendere l'attività di recupero del residuo.

A tal proposito è interessante osservare che il **mancato o tardivo versamento** di quanto dovuto a titolo di definizione **non dovrebbe determinare, invece, la preclusione della possibilità di rateizzare**, ai sensi dell'[articolo 19 D.P.R. 602/1973](#), il debito per il quale si è determinata l'inefficacia della stessa definizione.

Tale **interpretazione** trova **conferma** anche nella recente [circolare AdE 2/E/2023](#), ove la stessa Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la disciplina in esame **non** contiene, nei **commi 231 e seguenti, previsioni analoghe** a quelle che, nell'ambito dei **precedenti istituti definitivi** dei carichi affidati all'agente della riscossione, avevano introdotto tale preclusione (cfr., [articolo 6, comma 4, D.L. 193/2016](#), l'[articolo 1, comma 4, D.L. 148/2017](#) e l'[articolo 3, comma 14, lett. b\), D.L. 119/2018](#) per le precedenti **"rottamazioni"** e l'[articolo 1, comma 198, L. 145/2018](#), c.d.

Legge di bilancio 2019, per il “**saldo e stralcio**”).

In definitiva, pur tenendo conto della conclamata **carenza di liquidità** di imprese e privati, si ritiene comunque **vantaggiosa** per il contribuente l'opzione per la **rottamazione quater**, attesi gli indubbi benefici che questa presenta.

Laddove questi non riuscisse a perfezionarla a causa del **mancato pagamento** di una qualche rata, il **beneficio** andrà inevitabilmente perduto con conseguente debenza di **sanzioni e interessi**, ma almeno il contribuente avrà la possibilità di chiedere una **nuova dilazione ordinaria e straordinaria** ai sensi del citato [articolo 19](#).